

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

MISSIONE 6 - COMPONENTE 2

INVESTIMENTO 2.1 VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA RICERCA BIOMEDICA DEL SSN

LINEE GUIDA PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI E PER LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE.

1. SCOPO DEL DOCUMENTO

Le presenti linee guida sono state predisposte in considerazione della necessità di assicurare la conformità delle spese alle indicazioni fornite dai competenti uffici del MEF e la loro coerenza con la finalità di investimento.

Resta ferma la ripartizione delle competenze di cui all'art. 6 della Convenzione attuativa PNRR M6C2I2.1, secondo cui il monitoraggio tecnico-scientifico sarà svolto dalla Direzione della Ricerca ed Innovazione in Sanità, mentre i controlli rispetto alla rendicontazione delle spese saranno svolte dall'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR presso il Ministero della salute.

2. ASPETTI GENERALI

Il Soggetto attuatore è tenuto a rispettare i seguenti obblighi generali:

- adottare una contabilità separata o un'apposita codificazione contabile e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto al fine di assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR (cfr. art. 14, comma 2, lett. g del bando) e non disporre pagamenti in contanti, in conformità alle disposizioni di legge e ai principi contabili, al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari; il pagamento in contanti è ammesso solo per le spese vive sostenute dal personale in missione, che in ogni caso devono essere comprovate da idonea documentazione fiscale (fattura, ricevuta, scontrino) (cfr. Linee Guida PNC);
- indicare il CUP in tutti gli atti amministrativo-contabili relativi al progetto e sui documenti collegati alle relative procedure di acquisto e fatturazione ((cfr. art. 5, comma 1, n. 17 della Convenzione e art. 14, comma 2, lett. n del bando);
- garantire la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei e/o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'art. 9, punto 4, del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell'Amministrazione centrale titolare di intervento PNRR, del Servizio centrale per il PNRR del MEF, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie

nazionali, autorizzando la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE; EURATOM) 1046/2018 (cfr. art. 5, comma 1, n. 17 del Bando).

- archiviare e conservare, in originale o su supporti comunemente accettati per un periodo di almeno dieci anni dalla data di pagamento del saldo del finanziamento, la documentazione contabile, tecnica ed amministrativa comprovante le spese sostenute e rendicontate, nonché tutti gli atti relativi al processo di spesa (dall'acquisizione dei preventivi fino alla consegna dei beni acquisiti) ed esibirla su richiesta.

Tutta la documentazione giustificativa di spesa deve essere conservata integralmente e in originale e deve risultare priva di correzioni e leggibile in ogni sua parte, con particolare attenzione agli elementi numerici (importi, date, ecc.). Tale documentazione deve essere custodita in un luogo che ne assicuri l'integrità e l'agevole accesso e consultazione;

- non rendicontare costi già oggetto, anche parzialmente, di altri finanziamenti, contributi, o agevolazioni a valere su fondi pubblici nazionali e/o comunitari, onde garantire il rispetto del divieto di doppio finanziamento, ossia documentate da titoli di spesa che rechino un CUP diverso da quello del progetto agevolato.

Per essere riconosciute ammissibili, le spese devono essere:

- legittime, cioè conformi alla normativa civilistica, fiscale e contributiva vigente;
- pertinenti, ossia direttamente e inequivocabilmente imputabili al progetto e coerenti con le finalità dell'investimento;
- effettivamente sostenute dall'ente o soggetto deputato a svolgere attività di ricerca nel periodo di ammissibilità della spesa, comprovate da fatture e o da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente (cfr. Linee Guida PNC), nonché pagate entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura e comunque non oltre 90 giorni dalla conclusione dell'ordine con la consegna del materiale;
- esclusivamente per quanto riguarda il personale, è ammissibile che i costi siano riferiti anche a impegni pluriennali giuridicamente vincolanti assunti entro la scadenza del singolo periodo di rendicontazione previsto (contratti stipulati), che saranno oggetto di successivo *reporting* nei periodi in cui avverrà l'effettiva erogazione;
- riferite ad una delle voci di costo ammesse, meglio illustrate nel prosieguo, e comunque strettamente necessarie per l'attuazione scientifica del progetto, secondo quanto previsto dai piani di lavoro e dai *budget* indicativi di spesa;
- sostenute nei limiti degli importi ammessi a finanziamento;
- congrue, ossia di importo ragionevole, e rispettose dei criteri per l'ammissibilità delle spese, previsti dal D.P.R. n. 22 del 5 febbraio 2018 e dai Regolamenti comunitari ivi richiamati, per quanto non diversamente disposto nel Bando, nonché conformi alla normativa e alle successive disposizioni attuative riferite al PNRR, (cfr. art. 10, comma 2 del bando) e ai principi di economicità e di sana gestione finanziaria;

Nel caso di pagamenti effettuati in valuta estera, deve essere calcolato il controvalore in euro dell'importo indicato nel documento di spesa, applicando il tasso di cambio in vigore il giorno dell'avvenuto pagamento, come desumibile dal sito <https://tassidicambio.bancaditalia.it/>.

Nella determinazione dei costi ritenuti ammissibili, si tiene anche conto degli oneri per imballo, installazione, verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione, spese di immatricolazione, dazi, spese di sdoganamento, purché relativi ad operazioni essenziali all'implementazione dei progetti ed esplicitamente stimati e indicati nei documenti di spesa del bene acquistato. I costi si intendono franco sede di destinazione.

Sono, comunque, esclusi dall'ammissibilità della spesa gli oneri accessori, le commissioni per operazioni finanziarie, interessi di natura debitoria e interessi di mora relativi al pagamento del bene, penali, ammende, sanzioni pecuniarie e spese per contenziosi, ravvedimenti operosi o rateizzazioni, le spese relative al funzionamento degli organi del soggetto attuatore, le spese occorrenti per le procedure di gara, nonché le auto-fatturazioni e le spese effettuate e/o fatturate al soggetto attuatore da società controllate e/o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile.

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è un costo ammissibile solo se non sia recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. Il relativo importo dovrà tuttavia essere puntualmente tracciato nei sistemi informatici gestionali.

In conformità con quanto previsto dal bando, l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non è un costo ammissibile. Ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo costituisce spesa ammissibile nel limite in cui non sia recuperabile e purché direttamente afferente alle attività scientifiche previste nell'intervento finanziato.

Non sono ammissibili le spese che non rispettino la normativa nazionale ed europea in materia di affidamenti di servizi, di forniture e di lavori pubblici (D. Lgs. n. 50/2016).

Il cofinanziamento obbligatorio, di cui all'art. 11, comma 1, lett. c de bando, previsto per i soggetti partecipanti agli Hub Life Science (HLS)/Network Trasferimento Tecnologico (NTT), pari al 50% del costo totale del progetto, da valorizzare in termini di risorse umane e strumentali messe a disposizione dal singolo HLS/NTT, dovrà essere rendicontato analiticamente.

3. ASPETTI RELATIVI A SPECIFICHE VOCI DI COSTO

Trattandosi di spese per investimenti, sono ammissibili le seguenti tipologie di costo:

1. Personale (*Researchers' contracts*) [Art. 10, comma 3, lett. a. e comma 8, lett. a) e b del bando]

Questa voce comprende le spese di personale con elevata qualificazione (ricercatori, tecnologi, tecnici di laboratorio, *project manager*, *data manager*), purché dedicato in via esclusiva ad attività di ricerca o tecnico-operative strettamente correlate alla medesima e connesse alla realizzazione del progetto.

Non è ammessa la rendicontazione di quota parte di costi di personale assunto per lo svolgimento di attività ordinarie e gestionali e/o per il rafforzamento delle strutture amministrativo-gestionali, non trattandosi di personale direttamente coinvolto nella realizzazione delle attività scientifiche progettuali.

Le spese di personale potranno avere ad oggetto esclusivamente nuove assunzioni ovvero proroghe di contratti a tempo determinato già in essere, purché la tematica originaria sia attinente con quella

del progetto, non potendosi procedere al finanziamento di spese relative al personale già incluso nella pianta organica del Destinatario istituzionale e/o delle UU.OO. partecipanti. In ogni caso, dovrà trattarsi di contratti a tempo determinato, per il solo periodo di durata del progetto. (art. 10, comma 3, lett. a del bando).

I contratti possono avere decorrenza dalla data di avvio del progetto.

È possibile avvalersi di tutte le tipologie di contratto di lavoro previste dalla normativa vigente.

La scelta della tipologia di contratto a tempo determinato a cui far ricorso deve essere effettuata in funzione delle esigenze progettuali, in conformità alla normativa vigente in materia a cui è assoggettato l'Ente con funzioni di U.O. (FAQ PNRR 2022)

Si precisa che le borse di studio o di ricerca, di cui all'art. 10, comma 8, lett. b del bando possono essere assegnate esclusivamente a collaboratori secondari del gruppo di ricerca.

Tali borse di studio o di ricerca non sono da intendersi come tipiche borse di studio universitarie rivolte a supportare uno specifico percorso formativo di personale, per l'acquisizione di un titolo accademico.

Al contrario, il termine in oggetto va considerato come assimilabile nei suoi contenuti ai Contratti di Ricerca, di cui dalla legge n. 240 del 2010 (ex assegni di ricerca universitari) o, usando il termine inglese, di "*Research Fellowship*", in quanto tese a fare acquisire a personale già formato specifiche conoscenze tecnico operative, indipendentemente dall'acquisizione di un titolo accademico.

I soggetti titolari di "borse di studio e ricerca" o "*Research Fellow*", già contrattualizzati dagli IRCCS, possono essere iscritti a un corso di dottorato come soggetti non titolari di borsa di dottorato e/o iscritti a una scuola di specializzazione, come non titolari di contratto di formazione specialistica. In ogni caso, è esclusa la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, essendo richiesto che l'attività formativa sia svolta in via esclusiva presso le strutture sede dell'IRCCS.

In tale ipotesi, i costi del contratto restano rimborsabili con i fondi ministeriali, purché l'importo contrattuale venga erogato direttamente ai medesimi e non per il tramite dell'Università.

Eventuali necessità di consulenze o contratti libero professionali devono essere ricondotte alla voce di costo dei sub-contratti, alla quale si rinvia.

Salvo quanto previsto in relazione all'assegnazione di borse di studio e di ricerca, il personale deve essere reclutato mediante apposite procedure comparative, che prevedano la pubblicazione di un avviso di selezione almeno sul sito web istituzionale (in evidenza) ed eventualmente su portali specializzati, la comparazione dei *curricula* pervenuti e lo svolgimento di un colloquio, la stesura di un verbale di valutazione e l'approvazione della graduatoria di merito da parte di una Commissione di valutazione all'uopo costituita.

Si può prescindere dall'esperimento della selezione pubblica per il reclutamento dei soggetti accreditati in qualità di componenti di gruppi di ricerca dei progetti ammessi a finanziamento, poiché il bando ha valenza di selezione pubblica.

I contratti di lavoro del personale assunto dagli organismi di diritto pubblico sono assoggettati alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del D. Lgs. n. 165 del 2001 e s.m.i. (cfr. Linee Guida).

Oltre ai componenti del gruppo di ricerca (PI + CoPI + 4 ricercatori principali + 2 ricercatori Under 40 + 2 ricercatori ex-novo under 40 operanti in U.O. del Mezzogiorno, per i quali il Bando vale come selezione pubblica) è possibile reclutare, con durata contrattuale non eccedente quella del progetto, ulteriore personale altamente qualificato e dedicato esclusivamente alle attività progettuali, con costi a carico del finanziamento ministeriale, purché tale personale venga individuato tramite una procedura di selezione ad evidenza pubblica. (FAQ PNRR 2022)

Il massimale previsto per tale voce è pari al 60% del costo totale del progetto. Almeno il 40% del personale assunto appositamente per il progetto o comunque destinatario di borse di studio o di ricerca a tempo determinato gravanti sul progetto deve essere reclutato presso le Unità operative delle aree del Mezzogiorno (art. 10, comma 8, lett. a e b del bando).

Il costo ricercatore/anno può gravare sul finanziamento ministeriale per un importo massimo di euro 40.000. È fatta salva la possibilità per i soggetti attuatori di erogare compensi superiori a quanto sopra indicato con proprie risorse e non a carico dei fondi ministeriali (cfr. art. 10, comma 8, lett. a del bando).

I costi di personale non potranno eccedere i limiti massimi di rimborsabilità definiti con il Decreto interministeriale del MIUR-MISE prot. 116 del 24 gennaio 2018 “*Semplificazione in materia di costi a valere sui programmi operativi FESR 2014-2020: approvazione della metodologia di calcolo e delle tabelle dei costi standard unitari per le spese del personale dei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale*” (cfr. visti e considerato del bando).

Si precisa che tali valori costituiscono parametri di riferimento per la rimborsabilità, ma non possono in alcun modo essere considerati tetti stipendiali, la cui quantificazione è rimessa all'autonomia decisionale del singolo ente, nel rispetto della normativa vigente.

Qualora il Soggetto attuatore ritenga incomprimibili, ai fini del buon esito del progetto, i costi sostenuti per il personale, potrà fornire adeguata motivazione sulla loro irrinunciabilità, al fine di evitare di incorrere in eventuali decurtazioni qualora la somma complessiva effettivamente spesa e rendicontata risulti inferiore al finanziamento assegnato. Di conseguenza, la percentuale eleggibile dei costi di personale, in tal caso, potrà essere calcolata sul finanziamento assegnato e non sulla somma effettivamente spesa dal Soggetto attuatore (cfr. Linee Guida PNC).

2. Attrezzature (*Equipment – leasing, rent and buying*) [Art. 10, comma 3, lett. b.; comma 8, lett. g)]

Sotto questa voce è possibile rendicontare i costi di acquisizione di strumenti e attrezzature scientifiche strettamente correlate e indispensabili per la realizzazione del progetto, rispondenti alle linee guida DNSH, mediante contratti di acquisto, ovvero noleggio o *leasing* finanziario (cfr. Linee guida PNC).

Nello specifico, possono essere poste a carico del finanziamento ministeriale:

- a. nel caso di acquisto, la quota massima di due quinti del costo totale, fino ad un massimo del 30% dei costi progettuali; [art. 10, comma 8, lett. g del bando]
- b. nell'ipotesi di noleggio o *leasing* finanziario, i canoni pagati dal Soggetto attuatore, al netto degli interessi e delle altre spese connesse al contratto (tra cui tributi, oneri assicurativi, costi di rifinanziamento, spese generali, ecc.) e limitatamente alla percentuale di utilizzo per le

finalità del progetto; il costo massimo ammissibile così determinato non può comunque superare il valore commerciale netto del bene [art. 10, comma 8, lett. g del bando].

Il noleggio o il *leasing* sono ammessi, purché il contratto abbia una durata minima di 3 anni e siano poste a carico del progetto unicamente le quote annuali relative al periodo previsto di realizzazione delle attività progettuali, al netto di eventuali proroghe [art. 10, comma 8, lett. g del bando].

In ogni caso, le spese derivanti dall'acquisizione di beni con il sistema del *leasing* finanziario e quelle di noleggio saranno ritenute ammissibili solo previa dimostrazione della convenienza economica di tale tipologia di acquisizione rispetto all'acquisto in proprietà (cfr. Linee guida PNC).

Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati, per tutto il loro ciclo di vita, per il progetto di ricerca, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto e alla percentuale di utilizzo, nel limite delle quote fiscali ordinarie di ammortamento.

Nel caso in cui gli impianti, gli strumenti, o parte di essi, per caratteristiche d'uso siano caratterizzati da una vita utile pari o inferiore alla durata del progetto e siano destinati ad uso esclusivo del progetto, i relativi costi possono essere interamente rendicontati, previa attestazione del Soggetto attuatore.

Laddove i beni siano acquisiti con il sistema del *leasing* finanziario, il costo ammissibile è dato dai canoni pagati nel periodo di attuazione del progetto dal Soggetto attuatore, al netto degli interessi e delle altre spese connesse al contratto (tra cui tributi, oneri assicurativi, costi di rifinanziamento, spese generali, ecc.). e, in presenza dell'opzione di riscatto finale, la durata del contratto di leasing non potrà essere inferiore al periodo di vita utile del bene (cfr. Linee guida PNC).

3. Materiale di consumo (*Supplies*) [Art. 10, comma 3, lett. b.]

Rientra in questa voce il materiale di consumo necessario allo svolgimento delle attività progettuali quali materie prime, componenti, semilavorati, materiali di consumo specifico. I materiali di consumo sono rappresentati dai beni che non hanno valore residuo dopo l'utilizzo. Eventuali farmaci possono essere inseriti nella voce di spesa "materiali di consumo" se il loro utilizzo non è previsto dal SSN per la patologia da studiare. (FAQ RF 2021)

Non è consentito l'acquisto di mobili e/o arredi (es. scrivanie, sedie), fax, telefoni, cellulari o materiale di rappresentanza.

Non rientrano in questa voce, in quanto già compresi nei costi generali (*Cfr. voce overheads*), i costi relativi ai materiali minuti necessari per la funzionalità operativa, quali a titolo meramente esemplificativo: attrezzi di lavoro, minuteria metallica ed elettrica, articoli per le protezioni del personale (guanti, occhiali, ecc.), carta per stampanti, toner, vetreria di ordinaria dotazione, licenze, ecc (cfr. Linee guida PNC).

4. Modelli sperimentali (*Model costs*) [Bando p. 133 tabella budget].

Questa voce comprende i costi relativi all'uso delle cavie durante gli esperimenti per lo sviluppo della fase sperimentale della ricerca (ad es. acquisto di topi o altre specie animali necessarie alla ricerca, costi per la gestione dello stabulario, ecc.).

5. Subcontratti (*Subcontracts*) [Art. 10, comma 3, lett. c. e comma 8, lett. i)]

Rientrano in questa voce i costi per l'affidamento a terzi di servizi unicamente a carattere tecnico-scientifico di natura specialistica e di tipo accessorio o strumentale (*no-core*) e non attività gestionali di ricerca. Il servizio deve essere affidato a soggetti terzi altamente qualificati, nel rispetto delle

disposizioni normative vigenti in materia di appalti pubblici, indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi del progetto, dalla cui attività scaturisca un prodotto scientifico ben determinato, necessario a completare le attività di ricerca previste nel progetto (cfr. Linee guida PNC).

La voce comprende anche i costi per consulenze, spese e tasse di deposito e mantenimento di brevetti.

Nello specifico, tali costi sono ammissibili alle seguenti condizioni:

- l'U.O. non deve essere in grado di svolgere in proprio l'attività oggetto del subcontratto, in ragione dell'elevato grado di specializzazione tecnico-scientifica necessaria per lo svolgimento di tale attività;
- il subcontratto non deve avere ad oggetto attività ordinarie e/o necessarie per il rafforzamento delle strutture amministrativo-gestionali, anche se connesse con l'attuazione del progetto o aventi ad oggetto prodotti non materiali (consulenze);
- la quota massima dei fondi assegnabili a subcontratti non può eccedere l'8% del finanziamento previsto per ogni singola U.O.;
- l'U.O. deve essere in grado di fornire evidenza delle concrete modalità, procedure e ragioni dell'affidamento in favore dei soggetti terzi. **[cfr. Linee guida PNC con le correzioni richieste dal Bando].**

Si chiarisce che la quota massima di fondi assegnabili a subcontratti non può eccedere l'8,00% del finanziamento previsto per ogni singola unità operativa e gli stessi non possono riguardare attività specifiche di ricerca, ma unicamente svolgimento di servizi che non possono essere svolti dall'unità operativa, ivi comprese consulenze e contratti libero professionali.

6. Reclutamento pazienti (*Patient costs*) [Bando p. 133 tabella budget]

Sotto questa voce si rendicontano i costi per il reclutamento dei pazienti che partecipano alla sperimentazione clinica descritta nella proposta progettuale. Tale voce copre i soli costi legati alle attività di reclutamento, quali rimborso spese viaggio pazienti, costi delle visite, etc., ma non i costi per esami clinici e strumentali, che devono essere inseriti tra i materiali di consumo.

Rientrano in tale voce anche i costi per arruolamenti effettuati presso altri centri.

Non sono rendicontabili costi figurativi e/o autofatturazioni (ad es. note di debito interne per ribaltamento dei costi).

7. Elaborazione dati (*IT Services and Data Bases*) [Art. 10, comma 3, lett. b. (licenze) e Bando tabella budget, p. 133].

Rientrano in questa voce le spese per elaborazione informatiche comprendenti lo sviluppo o l'acquisto di licenze *software* (ad esempio programmi di analisi statistica) e piattaforme informatiche indispensabili per la realizzazione delle attività scientifiche connesse all'intervento e per il perseguimento degli obiettivi di progetto, nonché l'eventuale noleggio di apparecchiature informatiche e/o spazi di archiviazione.

I dati e la loro elaborazione devono essere il risultato delle attività del gruppo di ricerca. Non possono essere acquistati da soggetti terzi dati essenziali per la ricerca.

Qualora le elaborazioni siano svolte da soggetti esterni al gruppo di ricerca, i relativi costi rientrano nella voce subcontratti e seguono le relative regole. (FAQ RF 2021)

8. Missioni (*Travels*) [Art. 10, comma 3, lett. d. e comma 8, lett. d del bando]

Questa voce comprende le spese di trasferta (trasporto, vitto e alloggio) del personale partecipante al progetto per motivi strettamente legati alle attività progettuali e non per attività di formazione.

In particolare, sono ammesse le spese per la partecipazione a *meeting*, *workshop*, seminari e congressi scientifici, nazionali ed internazionali per finalità di divulgazione dei risultati della ricerca (*dissemination*), dimostrabili dagli atti ufficiali pubblicati su riviste scientifiche (cfr. Linee guida PNC)

Le quote relative a missioni (viaggi) non possono superare il 3,00% del finanziamento complessivo richiesto al Ministero della salute (Art. 10 comma 8, lett. d del bando).

9. Pubblicazioni (*Publication costs*) [Art. 10, comma 3, lett. e; comma 8, lett. e]

Rientrano in questa voce i costi sostenuti per pubblicare testi o lavori scientifici attinenti al progetto. Le spese di pubblicazione non possono superare il 5% del finanziamento complessivo.

I lavori devono essere pubblicati in modalità *open access* e, nel rispetto dei criteri FAIR, i dati grezzi alla base delle pubblicazioni devono essere depositati presso *repository* pubblici a libero accesso.

Tali spese devono riguardare esclusivamente costi sostenuti per la pubblicazione dei risultati, ancorché in *progress*, della ricerca finanziata dal Ministero della salute con i fondi europei.

In ciascuna pubblicazione deve essere fatta espressa menzione del finanziamento erogato nel rispetto della Missione 6/componente 2/Investimento: 2.1 “Rafforzamento e potenziamento della ricerca biomedica del SSN”, finanziato dall’Unione europea – *NextGenerationEU* con indicazione del codice CUP che individua il progetto medesimo e deve riportare l’emblema dell’UE.

Tenuto conto che l’obbligo di comunicazione è prescritto dall’art. 32 Reg. UE 241/2021, il mancato inserimento della citazione del finanziamento, anche in una sola pubblicazione, determinerà il definanziamento completo del progetto e la restituzione dei fondi già erogati (cfr. art. 10, comma 8, lett. e del bando).

10. Convegni (*Dissemination*) [art. 10 comma 8 lett. f del bando]

Rientrano in questa voce i costi sostenuti per le attività di diffusione e valorizzazione dei risultati della ricerca ossia spese per l’organizzazione di seminari, congressi, convegni, *workshop* o costi relativa alla partecipazione a convegni, ivi comprese le quote di iscrizione.

Tali spese non possono superare il 3% del totale della richiesta al Ministero della salute (cfr. art. 10 comma 8 lett. f del bando).

11. Overheads [Art. 10, comma 3, lett. f. e comma 8, lett. c)]

Per overheads si intendono i costi strutturali e di supporto di natura amministrativa, tecnica e logistica che riguardano in modo trasversale le attività dell’Ente beneficiario del finanziamento e che, quindi, non possono essere attribuiti direttamente al progetto.

Gli *overheads* vengono calcolati per ciascuno stato di avanzamento dei lavori nella misura massima forfettaria del 7% dei costi diretti ammissibili a finanziamento (art. 10, comma 8, lett. c).

12. Costi di coordinamento (*Coordination costs*) (Bando, tabella *budget*, p. 133)

Tale voce comprende i costi per il coordinamento delle attività dei centri partecipanti alla ricerca, quali ad esempio costi per il trasferimento di campioni da una struttura all’altra, spese per *meeting* di coordinamento, spese per l’organizzazione delle attività comuni al progetto, riunioni tra i Soggetti

attuatori per scopi collaborativi strettamente correlati alla realizzazione del progetto (cfr. Linee guida PNC).

Nel caso in cui i vincoli percentuali di eleggibilità delle spese previsti dal bando non siano espressamente imputati alle singole U.O., gli stessi si intendono riferiti all'importo totale richiesto al Ministero. Il rispetto dei limiti percentuali previsti nel bando verrà verificato alla fine del progetto, in base alle spese realmente sostenute, rendicontate e risultate eleggibili. (FAQ PNRR)

Resta fermo che altre tipologie di spesa strettamente connesse all'esecuzione del progetto potranno essere proposte e saranno oggetto di valutazione preventiva da parte del Ministero della Salute, nel rispetto della normativa applicabile, purché aventi natura di investimento (cfr. art. 10, comma 4 del bando e Linee guida PNC).

Resta ferma la ripartizione delle competenze di cui all'art. 6 della Convenzione attuativa PNRR M6C2I2.1, secondo cui il monitoraggio tecnico-scientifico sarà svolto dalla Direzione della Ricerca ed Innovazione in Sanità, mentre i controlli rispetto alla rendicontazione delle spese saranno svolte dall'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR presso il Ministero della salute.

Il destinatario istituzionale e/o Unità operativa Capofila, ai fini dell'erogazione del finanziamento, deve trasmettere al Ministero la rendicontazione economica corredata da una relazione di certificazione rilasciata da un Revisore esterno indipendente, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e al Registro dei Revisori Legali, in possesso dei requisiti richiesti dalla Direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, e dalla relativa legislazione nazionale di attuazione, che certifichi la regolarità amministrativo-contabile delle spese sostenute per la realizzazione del progetto, la loro conformità alla normativa di riferimento vigente e la congruenza con le attività svolte ed i risultati raggiunti.

Resta ferma la ripartizione delle competenze di cui all'art. 6 della Convenzione attuativa PNRR M6C2I2.1, secondo cui il monitoraggio tecnico-scientifico sarà svolto dalla Direzione della Ricerca ed Innovazione in Sanità, mentre i controlli rispetto alla rendicontazione delle spese saranno svolte dall'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR presso il Ministero della salute.